

CCNL 11.07.2007 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 37. (stralcio)

Aspettative per motivi di famiglia, richiamo alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive.

A) Per motivi di famiglia e/o personali

I. Il lavoratore, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di attuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.

II. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro. L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina decorrenza dell'anzianità ad alcun fine e non è computabile ai fini previdenziali. Per tale periodo il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

III. Il limite di due anni è calcolato secondo il calendario comune.

IV. L'Azienda è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta dell'aspettativa ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l'esito al dipendente. In caso di diniego o di concessione parziale, motivati dall'Azienda sulla base di esigenze organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione del dipendente, il lavoratore potrà richiedere che la domanda venga riesaminata nei successivi quindici giorni.

V. Al rientro in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire il reinserimento nell'attività lavorativa, il

personale potrà essere avviato a specifici corsi di formazione. VI. I dipendenti genitori ovvero - dopo la loro scomparsa o nei casi di loro impossibilità a provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili - uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di un soggetto con handicap in situazione di gravità, nonché il coniuge di un soggetto con handicap in situazione di gravità con lui convivente, possono fruire di congedi per un periodo massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, secondo i criteri e le modalità di cui all'art 4, comma 4 bis della Legge 53/2000, trasfuso nell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001.

Durante il periodo di congedo i dipendenti hanno diritto ad una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E/O PERSONALI

I lavoratori e le lavoratrici possono richiedere per gravi e documentati motivi personali o familiari un periodo di **congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni** nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il congedo può essere richiesto per i soggetti della famiglia anagrafica, per i soggetti di cui all'art. 433 c.c. anche non conviventi¹, per parenti o affini, nonché per i soggetti portatori di handicap².

¹ Per la definizione di famiglia anagrafica si confronti la nota 4 del presente documento.

I soggetti indicati dall'art. 433 c.c. sono precisamente: il coniuge; i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o naturali.

² Sono definite ex lege persone affette da handicap coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione. Non è richiesto che l'handicap sia connotato dalla situazione di gravità.

Per gravi motivi si intende (ipotesi indicate tassativamente dal D.M. 278/00):

1. le necessità derivanti dal decesso di uno dei soggetti indicati;
2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell'assistenza dei soggetti sopra indicati;
3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
4. le situazioni, riferite ai soggetti indicati – ad esclusione del richiedente- derivanti da patologie acute o croniche che:
 - determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale (anche affezioni croniche di natura congenita, neoplasica, reumatica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche);
 - patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune con le seguenti modalità:

- concorrono al calcolo i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo;
- le eventuali frazioni di aspettativa fruita per periodi inferiori a trenta giorni si sommano tra loro, considerandosi raggiunto il mese quando la loro somma corrisponde a trenta giorni.

Entro 5 giorni dalla concessione del congedo il datore di lavoro deve comunicare al Servizio Ispezione del Lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono del congedo (allegato 6).

L'Azienda, in ragione della natura giuridica di tale istituto, è inoltre tenuta a rilasciare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'attestazione del periodo di aspettativa fruita.

Durante il congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e **non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa**; i periodi di aspettativa fruiti non concorrono alla decorrenza dell'anzianità, né vengono computati a fini previdenziali.

Il lavoratore può tuttavia procedere al riscatto di tale periodo versando i relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Il congedo in esame può essere richiesto in caso di decesso di uno dei soggetti sopra indicati, compresi conviventi e nonni, per il quale il richiedente, nello stesso anno solare, non possa utilizzare i permessi retribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e di contratto. Nel caso in cui tale periodo di congedo non superi i tre giorni, il datore di lavoro dovrà esprimersi entro 24 ore, motivando l'eventuale diniego con eccezionali ragioni organizzative (allegato 4).

Il lavoratore dovrà fruire del congedo entro i successivi sette giorni.

Aspetti procedurali

Il lavoratore deve presentare una richiesta indicando la durata massima del periodo di congedo di cui intende fruire (allegato 3).

L'Azienda dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta del congedo sulla stessa, comunicando per iscritto l'esito al dipendente (allegato 4).

Il diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo vanno motivate in relazione alle condizioni sopra riepilogate ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.

Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 15 giorni.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato l'Azienda può negare il congedo:

- per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto;
- quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni all'anno;
- quando l'assunzione sia stata motivata dalla sostituzione di altro dipendente in congedo per gravi e documentati motivi familiari.

Segue schema di domanda.

Poste Italiane S.p.A.
Risorse Umane
.....

Il/La sottoscritto/a dipendente di Poste Italiane S.p.A. matr. n. impiegato presso.....ai sensi dell'art. 37 del CCNL (art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e dell'art. 2 , commi 1, 2 e 6 del Regolamento di attuazione dell'11 ottobre 2000)

CHIEDE

per il seguente grave motivo
riferito a(*)
di poter usufruire del congedo non retribuito nel seguente periodo
.....
.....

Allega copia della documentazione prevista

Data

Firma

(*) indicare il soggetto interessato